

**CONVENZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO
COME COMUNE CAOFILA PER L'ATTIVITA' DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
DISCARICA ESAURITA DI MOLINO BOSCHETTI IN COMUNE DI
SANT'AGOSTINO**

TRA

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Piazza Marconi, 2 — 44047 SANT'AGOSTINO (Ferrara)

E

COMUNE DI CENTO

Via Marcello Provenzali, 15 – 44042 CENTO (Ferrara)

E

COMUNE DI MIRABELLO

Corso Italia, XXX – 440XX MIRABELLO (Ferrara)

E

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Piazza Andrea Costa, 1 – 400XX PIEVE DI CENTO (Bologna)

E

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Piazza Gadani, 1 – 400XX CASTELLO D'ARGILE (Bologna)

PREMESSO

1. che i COMUNI sopra elencati avevano costituito un'associazione per la gestione dell'impianto di discarica, che è attualmente sottoposto a procedimento ex DM 471/1999, ed è sito in Sant'Agostino (Ferrara), via Trevisani;
2. che i soggetti titolari dell'onere dell'intervento di messa in sicurezza attualmente sono individuati dalla Provincia di Ferrara nel Comune di Cento in qualità di proprietario e nel Comune di Sant'Agostino in qualità di Ente territorialmente competente;
3. che il procedimento di bonifica e messa in sicurezza del sito è stato autorizzato da parte della Provincia con atto n° P.G. 69919 del 27/07/2007. Il progetto definitivo di intervento nella discarica intercomunale di Molino Boschetti a Sant'Agostino è stato presentato a firma del Prof. Ing. Alberto Bizzarri e dell' Ing. Michele Bottarelli;
4. che il Comune di Sant'Agostino ha condotto fino ad oggi le attività collegate alle verifiche in campo, alle analisi e alla gestione delle attività connesse alla predisposizione di atti progettuali;
5. che a seguito della diffida ricevuta dalla Provincia di Ferrara il Sindaco del Comune di Cento ha emesso le ordinanze n. 28 del 06.04.2010 e n. 71 del 03.11.2010 in cui dava mandato a CMV servizi srl di eseguire le opere di 'messa in sicurezza – primo stralcio' così come concordate con la Provincia stessa;
6. che le opere di 'messa in sicurezza – primo stralcio', come comunicato con nota della CMV servizi srl del 09.08.2011, si sono concluse in data 08.07.2011 e che alla stessa data sono state concluse dalla suddetta Ditta anche le operazioni di manutenzione ordinaria connesse (quali la pulizia dell'area e le operazioni di asporto del percolato) nel sito della discarica esaurita Molino Boschetti;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto della Convenzione)

I Comuni di Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Pieve di Cento e Castello D'Argile affidano al Comune di Sant'Agostino che accetta, il compito di gestione dei servizi di supporto finalizzati alla manutenzione ordinaria della Discarica stessa.

Gli interventi di manutenzione ordinaria atterranno principalmente a titolo di esempio a:

- monitoraggio ambientale, che si esplica con il controllo visivo della presenza di percolato nei fossi perimetrali della discarica;
- asporto del percolato eventualmente presente all'interno dei fossi perimetrali e compilazione dei formulari come da D.Lgs 152/2006;
- controllo periodico dei pozzi piezometrici, con prove sulle acque;
- sfalcio delle erbe infestanti;
- controllo degli animali infestanti come ratti e vespe;
- manutenzione dei fossi perimetrali alla discarica funzionali allo scolo delle acque meteoriche;

Per l'intera durata dell'affidamento del servizio, il Comune di Sant'Agostino si assume ogni responsabilità relativamente alle azioni prodotte per l'espletamento dei compiti ad esso affidati in forza del presente atto.

I lavori sopra indicati saranno a carico del Comune di Sant'Agostino ed eseguiti sotto il controllo e coordinamento dell'Ufficio Urbanistica Territorio e Ambiente.

Art 2

(Durata)

La gestione è operante dalle ore 00.00 del giorno di sottoscrizione del presente atto fino al 31.12.2016, con possibilità di rinnovo.

Art. 3

(Caratteri dei servizi)

Tutti i servizi contemplati nella presente concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici. Tali servizi non possono essere sospesi, né abbandonati per alcun motivo. Il Comune di Sant'Agostino avrà l'obbligo di uniformarsi, nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente atto, a Leggi e Regolamenti di ambito nazionale, regionale e locale, sia in vigore che in futuro promulgati.

Art. 4

(Obblighi del Comune di Sant'Agostino capofila)

Il Comune di Sant'Agostino:

- è responsabile verso gli altri Comuni sottoscrittori e verso terzi, della esecuzione di tutti i servizi assunti;
- si impegna a gestire i servizi in modo efficiente ed efficace;
- si impegna ad osservare nei limiti della sua competenza, tutte le norme ed regolamenti pubblici vigenti in materia, nonché ad ottenere tutti i necessari benestare;
- assumerà ogni garanzia a copertura dei rischi di "responsabilità civile" per il servizio svolto con decorrenza dall'inizio della convenzione;
- provvederà a segnalare agli altri Comuni quelle circostanze o fatti tali che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento dei servizi;
- individuerà un responsabile che avrà il compito di intrattenere i rapporti con gli altri Comuni ed al quale faranno riferimento le parti per le comunicazioni.

Art. 5

(Suddivisione delle spese)

Il Comune di Sant'Agostino per assicurare il servizio e lo svolgimento dei lavori oggetto della presente convenzione sceglierà ai sensi della vigente normativa le Ditte che opereranno presso la discarica di Molino Boschetti. Le spese saranno preventivate ogni anno e anticipatamente accettate dai sottoscrittori della presente convenzione. Le spese previsionali per la gestione della discarica Molino Boschetti verranno suddivise in maniera proporzionale rispetto alla quantità di rifiuto conferito in discarica da ciascun Comune negli ultimi tre anni di esercizio della stessa.

Le percentuali delle quote spettanti ad ogni comune vengono di seguito riportate:

Cento 56,70%

Mirabello 7,48%

Sant'Agostino 11,75

Castello D'Argile 10,25

Pieve di Cento 13,82

I comuni dovranno impegnare preventivamente sui propri bilanci la quota parte spettante a ciascun di essi sulla base della comunicazione del comune capofila e a trasmettere a quest'ultimo le relative determinazioni attestanti l'effettuazione degli impegni. Le rispettive quote verranno erogate dai Comuni al Comune Capofila durante l'anno in tre rate. Le prime due rate corrisponderanno ad un terzo della spesa preventivata ad inizio anno dall'ente capofila e verranno versate entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre, mentre invece la terza rata verrà versata entro il 31 dicembre a consuntivo di quanto effettivamente speso.

Art. 5 BIS

(Quantificazione delle spese)

Il Comune di Sant'Agostino per assicurare il servizio e lo svolgimento dei lavori oggetto della presente convenzione quantifica che le somme che all'anno dovranno essere messe a disposizione dai Comuni interessati sono di circa 95.000,00 imputabili ai servizi e lavori sotto riportati:

- asporto del percolato eventualmente presente all'interno dei fossi perimetrali e compilazione dei formulari come da

D.Lgs 152/2006 - 85000,00 €;

- analisi del percolato - 2000,00 €;
- sfalcio erbe infestanti e controllo degli animali infestanti come ratti e vespe - 3000,00 €;
- manutenzione dei fossi perimetrali alla discarica funzionali allo scolo delle acque meteoriche - 5000,00 €;

Le previsioni di spesa verranno ogni anno comunicate dal Comune capofila agli altri Comuni sottoscrittori della presente. Nel caso in cui il servizio venisse svolto per un periodo inferiore all'annualità si proporzionerà il contributo al periodo temporale effettivamente coperto dall'attività convenzionata.

Art. 6

(Riscatto dell'affidamento)

I Comuni avranno la facoltà di riscatto, ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico 25 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 7

(Vigilanza dei Comuni)

I Comuni hanno facoltà di ispezionare o di fare ispezionare, da propri incaricati, e di verificare il funzionamento dei servizi. I risultati delle verifiche verranno verbalizzati in duplice copia da fornire al Comune di Sant'Agostino e agli altri Comuni sottoscrittori della convenzione. I contraenti si impegnano, qualora una parte non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente contratto di servizio e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimarle formale diffida tramite lettera raccomandata. Il contraente inadempiente ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per fornire adeguate giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza. I Comuni si riservano di controllare che siano rispettate le norme relative alla sicurezza pubblica e le altre prescrizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 8

(Obbligo della continuità del servizio)

L'esecuzione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa, salvo comprovate cause di forza maggiore.

Art. 9

(Foro competente)

Per qualunque controversia dovesse insorgere intorno alla interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Ferrara.

Art. 10

(Personale)

Il Comune di Sant'Agostino assicurerà i servizi in oggetto con organizzazione, personale e mezzi necessari e con responsabilità, gestione e spese a proprio carico.

Letto, confermato e sottoscritto In

Il Sindaco del COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Fabrizio Toselli

Il Sindaco del COMUNE DI CENTO

Piero Lodi

Il Sindaco del COMUNE DI MIRABELLO

Angela Poltronieri

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Sergio Maccagnani

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Michele Giovannini
